

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) PREMESSA	2
2) TIPOLOGIE DI FATTURA	2
3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	3
3.1) FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO	3
3.2) ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA	3
4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	4
4.1) I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE	4
4.1.1) <i>Fatture relative al servizio di trasporto</i>	4
4.1.2) <i>Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento</i>	4
4.1.3) <i>Altre tipologie di fattura</i>	6
4.1.4) <i>Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive</i>	7
4.1.5) <i>Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto</i>	8
4.2) MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE	9
4.3) PAGAMENTO DELLE FATTURE	9
4.3.1) <i>Termine di pagamento</i>	9
4.3.2) <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>	10
4.3.3) <i>Rateizzazione</i>	10
4.4) FATTURAZIONE DI AUTOCONSUMI, PERDITE E GAS NON CONTABILIZZATO	11
5) LE CONTESTAZIONI	11

1) PREMESSA

Il Trasportatore provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto e bilanciamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Il sistema tariffario di trasporto associato al Codice di Rete distingue tra corrispettivi di capacità, corrispettivo di misura e corrispettivo variabile: a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di bilanciamento, descritti al Capitolo 9.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto e bilanciamento e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità RN (per i Punti di Entrata ed i Punti d'Uscita);
- b) corrispettivo di capacità RR (per i Punti di Riconsegna);
- c) corrispettivo di misura (per i Punti di Riconsegna);
- d) corrispettivo variabile;
- e) corrispettivo di scostamento;
- f) corrispettivo di disequilibrio;
- g) **corrispettivi per la mancata disponibilità di risorse di flessibilità a copertura dello Scostamento Complessivo previsionale del Sistema;**

Come sopra menzionato il Trasportatore provvede ad emettere altre tipologie di fattura, quali:

- h) ~~g)~~ le fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito o fatture integrative;
- i) ~~h)~~ le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- j) ~~i)~~ le fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative ai conguagli, applicati a partire dal 1° giorno dell'Anno Termico,

per gli incrementi di capacità conferiti ad Anno Termico avviato, i corrispettivi per la capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata dall'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1).

Inoltre ai fini della regolazione delle partite economiche derivanti dall'esecuzione del servizio di bilanciamento, l'Utente provvede ad emettere fattura a carico del Responsabile del Bilanciamento secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.1.2).

3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

3.1) Fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

In relazione al servizio di bilanciamento, ogni documento associato alla fatturazione in oggetto, emesso ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2), contiene inoltre:

- i quantitativi giornalieri di cui al medesimo paragrafo 4.1.2), espressi in energia, e il relativo Prezzo di Sbilanciamento e/o di Remunerazione;

e nel caso di fattura emessa dall'Utente:

- i dati identificativi del Responsabile del Bilanciamento;
- il codice di riferimento fornito dal Responsabile del Bilanciamento.

3.2) Altre tipologie di fattura

Nel caso delle fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, il documento emesso dal Trasportatore contiene, relativamente ai documenti indicati ai punti ~~g), h) e i)~~ **h) i) e j)**:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;

- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'indicazione del tasso d'interesse applicato (per le fatture di cui al punto ~~h~~ **i**);
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

4.1) I termini di emissione delle fatture

4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) a ~~f~~ **g**) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione);
- per le fatture di cui al punto d), entro il giorno 10 del mese di fatturazione, ad eccezione delle fatture relative ai dati comunicati dalle Imprese di Trasporto interconnesse, come descritto al Capitolo 9, paragrafo 4.3.2, che Snam Rete Gas emette posteriormente al termine, di cui al medesimo paragrafo, per la comunicazione di tali dati da parte delle Imprese di Trasporto interconnesse;
- per le fatture di cui ai punti e) e f) **e g**) dopo l'elaborazione del bilancio definitivo.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o 10 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

4.1.2) Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento

Ai fini della regolazione delle partite economiche per il bilanciamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.6, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente k-esimo, relativamente:
 - a) ai quantitativi giornalieri riferiti al termine DS_k di segno negativo valorizzati al Prezzo di Sbilanciamento **integrato del termine dello Small Adjustment;** ~~nonché~~
 - b) ai quantitativi giornalieri riferiti al termine T_k^{G-1} di segno positivo valorizzati al Prezzo di Remunerazione P_{G-1} ;
 - c) ai quantitativi giornalieri riferiti ai termini T_k^{PB} di segno positivo valorizzati al Prezzo di Remunerazione P_G .

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

2. rende disponibili all'Utente, tramite apposita funzionalità Web,

- a) il dettaglio dei quantitativi giornalieri riferiti al termine DS_k di segno positivo valorizzati al Prezzo di Sbilanciamento integrato del termine dello Small Adjustment; nonché
- b) i quantitativi giornalieri riferiti al termine T_K^{G-1} di segno negativo valorizzati al Prezzo di Remunerazione P_{G-1} ;
- c) ai quantitativi giornalieri riferiti ai termini T_K^{PB} di segno negativo valorizzati al Prezzo di Remunerazione P_G , necessari all'emissione della relativa fattura nei confronti del Responsabile del Bilanciamento.

Nei casi in cui gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti ai sensi del presente paragrafo per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, il Trasportatore può ricorrere al fondo, istituito presso la CCSE, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11 alla CCSE ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari di cui al presente paragrafo, secondo modalità definite dall'Autorità. In tal caso Snam Rete Gas procede alla fatturazione da/verso regolazione delle parte economiche nei confronti degli Utenti solo successivamente entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tali ammontari dalla parte della CCSE, secondo quanto sopra descritto.

L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

Restano ferme le previsioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, comma 7quater.2.

Il termine di pagamento della fattura emessa dall'Utente è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura emessa dovrà essere inviata esclusivamente secondo le modalità e all'indirizzo che sarà reso disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

E' consentito all'Utente di procedere ciascun mese alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 1.

Snam Rete Gas procederà ciascun mese nei confronti di ciascun Utente, alla liquidazione del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 2.

I pagamenti relativi alle fatture di bilanciamento dovranno essere effettuati con bonifici separati dalle altre fatture per il servizio di trasporto e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) derivanti da eventuali quantitativi di gas immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai

fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento.

Qualora ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11, in un determinato Giorno-Gas il Prezzo di Remunerazione/Prezzo di Sbilanciamento sia pari a zero, in fattura dovrà essere riportata la descrizione "cessione senza corrispettivo, ai sensi dell'art. 2, 2° c., n. 4, del D.P.R. 26.10.1972". Ai soli fini della determinazione della base imponibile su cui computare l'IVA, sarà applicato, in relazione ai quantitativi del medesimo Giorno-Gas, un prezzo convenzionale pari al minor Prezzo di Remunerazione P_G , diverso da zero, determinato con riferimento all'intera serie delle sessioni della Piattaforma PB-Gas.

Qualora decorso un termine di 4 mesi dalla messa a disposizione delle informazioni necessarie alla emissione della fattura l'Utente non abbia ancora proceduto all'emissione della fattura stessa, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad emettere una autofattura per gli importi a questo dovuti, secondo quanto previsto dal Dlgs. 491/97.

Le procedure operative per la fatturazione di cui al presente paragrafo vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

4.1.3) Altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto ~~h)~~ **i)**, sono previsti, nel corso dell'Anno Termico, momenti di verifica, successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative fatture integrative o note di credito è fissato per la fine del mese successivo il mese in cui viene determinato il conguaglio.

Le fatture di cui ai punti **g)** ~~e h)~~ **h)** e **i)** saranno emesse da Snam Rete Gas non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione.

In tale ambito saranno emesse nei confronti dei Fornitori Transitori eventuali fatture/note credito di cui al successivo paragrafo 4.1.5.

Fatturazione di corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.6.3 in relazione al servizio di bilanciamento

I documenti di cui al paragrafo 2, lettera j), relativi ai corrispettivi per la capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata dall'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1 di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 3.6.3, rientrano nell'ambito del servizio di bilanciamento e sono oggetto di fatturazione secondo quanto di seguito descritto.

Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, a valle della disponibilità del bilancio definitivo del mese M, provvede a:

1. emettere fattura nei confronti dell'Utente k-esimo, relativamente ai quantitativi giornalieri del termine St_{ev-k} determinati secondo quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 3.6.3, che risultino a debito verso il Sistema.
2. Successivamente, entro i successivi 30 giorni dall'emissione delle fatture di cui al punto 1, rende disponibile all'Utente k-esimo il dettaglio dei quantitativi

giornalieri del termine St_{ev-k} determinati secondo quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 3.6.3, che risultino a credito verso il Sistema.

Nei casi in cui gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti ai sensi del presente paragrafo per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, il Trasportatore può ricorrere al fondo, istituito presso la CCSE, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11 alla CCSE ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari di cui al presente paragrafo, secondo modalità definite dall'Autorità. In tal caso Snam Rete Gas procede alla fatturazione da/verso regolazione delle parte economiche nei confronti degli Utenti solo successivamente entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tali ammontari dalla parte della CCSE, secondo quanto sopra descritto.

L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

Restano ferme le previsioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, comma 7quater.2.

4.1.4) Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive

Ai sensi della delibera 229/2012/R/gas le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle eventuali rettifiche relative al periodo sino al 31 dicembre 2012.

La fatturazione dei corrispettivi determinati secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 7.3 ("Rettifiche tardive"), è effettuata dal Trasportatore, nei termini previsti da ciascuna Sessione di rettifica, secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione S, in seguito alla determinazione del valore dei termini $Crett_i$ e $Ccomp_K$ di competenza dell'Utente K-esimo, Snam Rete Gas definisce il saldo di competenza del medesimo Utente ($Ctot_K$):

$$Ctot_K = \left(\sum Crett_i \right)_K + Ccomp_K$$

2. Entro il giorno 5 rispettivamente del mese di luglio per la I Sessione e del mese di gennaio per la II Sessione di rettifica (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), Snam Rete Gas provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi $Ctot_K$ per i quali sussista la condizione:

$$Ctot_K > 0$$

3. Sulla base degli importi riscossi a seguito dell'emissione delle fatture di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas emette a favore degli Utenti le note a credito a copertura del $Ctot_K$ per cui valga la condizione:

$$Ctot_K < 0$$

A partire dall'anno 2014 le Sessioni di rettifica si svolgeranno secondo il calendario di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.3, reso disponibile da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

In caso di mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas si riserva di escutere le garanzie bancarie residuali successivamente all'eventuale recupero dei pagamenti relativi a tutte le obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio descritte al Capitolo 5 paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

L'emissione delle note credito di cui al punto 3 è effettuata dal Trasportatore entro i 10 giorni successivi al momento dell'avvenuta completa riscossione degli importi di cui al precedente punto 2.

Qualora gli importi riscossi a seguito delle fatture emesse al punto 2 siano inferiori all'ammontare complessivo degli importi di cui al punto 3, Snam Rete Gas procede a ripartire quanto riscosso pro quota sulla base degli importi dovuti di cui al medesimo punto 3. In tali casi, l'emissione delle relative note a credito nei confronti degli Utenti viene effettuata, ciascun anno, nei mesi di ottobre e di aprile rispettivamente successivi alla I e alla II Sessione di rettifica.

In relazione alle rimanenti quote di cui al precedente punto 3, Snam Rete Gas provvederà ad emettere le relative note credito, corrispondenti agli importi ulteriormente riscossi e/o recuperati tramite escussione delle garanzie secondo le modalità descritte in precedenza nel presente paragrafo, nell'ambito della prima Sessione utile, avvenuta la riscossione degli importi di cui al precedente punto 2. Per gli eventuali importi di cui al precedente punto 3 non recuperati, ne sarà data comunicazione all'Autorità ai fini di quanto previsto al comma 6.2 dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 182/09.

4.1.5) Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto

Ai Fornitori Transitori, presso i Punti di Riconsegna/Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto e limitatamente al Servizio prestato e al periodo di durata di tale Servizio, Snam Rete Gas provvede a fatturare la capacità conferita ai sensi del capitolo 5, paragrafo 10 secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.1. Successivamente, nei termini di cui al precedente paragrafo 4.1.3, Snam Rete Gas provvede a emettere eventuali fatture/note credito relativamente alla differenza tra tale capacità conferita ai sensi Capitolo 5, paragrafo 10 e la capacità effettivamente utilizzata presso ciascun Punto.

Ai fini del calcolo di tale differenza, non saranno considerate:

- la eventuale capacità presso il Punto nella titolarità del Fornitore Transitorio non riguardante il Servizio di Default Trasporto, e
- la eventuale quota di capacità utilizzata sino alla concorrenza della capacità di cui al precedente alinea.

4.2) Modalità di emissione delle fatture

Le fatture sono rese disponibili dal Trasportatore - nei termini indicati al precedente paragrafo 4.1 - su apposita funzionalità Web. Gli Utenti - cui viene fornita la relativa chiave d'ingresso - saranno informati di volta in volta circa il momento a partire dal quale potranno visualizzare e stampare le fatture di propria competenza, nonché gli allegati esplicativi delle stesse.

L'accesso ai documenti in oggetto da parte dell'Utente - che il sistema provvede automaticamente a segnalare al Trasportatore - avrà valore di ricevuta di ritorno.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare per lettera eventuali fatture non gestite attraverso i sistemi informativi.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

4.3) Pagamento delle fatture

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte del Trasportatore.

La mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare fatturato è causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto al Capitolo 19.

4.3.1) Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi della relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture di cui al precedente paragrafo 2, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a), b) e c), entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fatturazione (mese di pagamento);
- per le fatture di cui al punto d), entro il giorno 10 del mese di pagamento;
- per le fatture di cui ai punti e) entro i 30 giorni successivi alla data di emissione delle stesse;
- per le fatture di cui alla lettera f) e g), entro i 15 giorni successivi alla data di emissione delle stesse.

Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono da considerarsi fissi ed indipendenti dalla effettiva data di emissione delle fatture, purché queste ultime siano state emesse

entro e non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 4.1: in caso contrario il termine di pagamento viene fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda le altre tipologie di fattura, i rispettivi termini di pagamento sono fissati come segue:

- per la documentazione di cui ai punti ~~g), h) e i)~~ **h) i) e j)**, entro 30 giorni dall'emissione delle stesse;
- in relazione ai corrispettivi di cui al paragrafo 4.1.4, entro 30 giorni dall'emissione delle fatture, ovvero nei termini di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3.

4.3.2) *Gli interessi per i casi di ritardato pagamento*

In caso di ritardato pagamento di una fattura e in caso di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.3.1, per ogni giorno di ritardo ovvero nel periodo di rateizzazione, interessi pari al tasso EURIBOR a 12 mesi (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali.

4.3.3) *Rateizzazione*

Con riferimento alla fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 4.1.4, qualora il valore del corrispettivo C_{tot_k} da fatturare all'Utente nel mese in cui avviene la Sessione sia superiore al 20% del valore complessivo dei corrispettivi fatturati nei confronti dell'Utente nello stesso mese, Snam Rete Gas - su richiesta scritta dell'Utente interessato - provvederà a definire un piano di rateizzazione nei confronti del medesimo Utente.

La richiesta di rateizzazione deve pervenire, pena l'irricevibilità della stessa, entro il giorno 30 del mese di emissione della relativa fattura, tramite comunicazione scritta ai riferimenti riportati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il piano di rateizzazione consente all'Utente di suddividere l'ammontare complessivo C_{tot_k} in rate mensili che dovranno essere versate da parte dell'Utente a decorrere dal giorno 5 del mese successivo il mese in cui è presentata la richiesta di rateizzazione.

La rateizzazione è consentita sino a un massimo di 12 mensilità e comunque sino al penultimo mese nel quale hanno validità le garanzie finanziarie di cui al capitolo 5, paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, che a tal fine possono essere oggetto di proroga.

Non sarà consentita la rateizzazione qualora l'importo delle garanzie finanziarie risulti complessivamente inferiore all'importo oggetto di rateizzazione.

Per quanto sopra, è facoltà dell'Utente adeguare opportunamente le suddette garanzie.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati gli interessi calcolati secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2.

4.4) Fatturazione di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato

In relazione ai quantitativi corrisposti dall'Utente a copertura degli autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato connessi al servizio di trasporto oggetto del presente documento, ogni mese a valle della pubblicazione del bilancio definitivo relativo ad un mese M, l'Utente emetterà a debito del Trasportatore una fattura per la cessione del gas, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella Piattaforma PB-Gas e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese M. Ogni mese, a valle della pubblicazione del bilancio di conguaglio (sino alla competenza del mese di dicembre 2012, ai sensi della deliberazione 229/2012/R/gas), l'Utente emetterà una fattura/note credito per le differenze rispetto ai quantitativi precedentemente fatturati relativamente il mese in oggetto e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del quarto mese successivo il mese M. Il Trasportatore riaddebiterà all'Utente, mediante fattura/note credito, il medesimo importo di cui alle predette fatture/note credito con pari scadenza.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

5) LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Snam Rete Gas provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

Salvo contestazioni tra le parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.